



**Università
degli Studi
di Palermo**

**DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI e FORESTALI**

Il Direttore – Prof. Tiziano Caruso

SAAF
DIPARTIMENTO
SCIENZE
AGRARIE
ALIMENTARI
FORESTALI

Protocollo d'Intesa a titolo gratuito

TITOLO:

CONOSCENZA E SVILUPPO DEL SETTORE BRASSICOLO

TRA

Il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) dell'Università degli Studi di Palermo (di seguito denominato Dipartimento SAAF) con sede in Palermo, Viale delle Scienze Ed. 4, C.F. 80023730825 e P.IVA 00605880822, in persona del Prof Tiziano Caruso, nato a Palermo il 07.06.1955, C.F. CRSTZN55H07G27K, n.q. di Direttore *pro tempore* e domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento;

E

Unionbirrai – associazione di categoria dei Piccoli Birrifici Indipendenti Italiani, con sede in Milano, P.zza Caiazzo n.3, C.F. 93035360192 e P.IVA 10090230961, in persona del Dott. Vittorio Ferraris, nato a Vercelli il 02.05.1963, C.F. FRRVTR63E02L750A, n.q. di Direttore Generale e domiciliato per gli effetti della presente convenzione presso la sede dell'associazione.

Il Dipartimento "SAAF" e Unionbirrai sono di seguito congiuntamente definite per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito.

Premesse:

- con D.R. n. 1589/2021 del 01.04.2021 Prot. n. 35299 è stato emanato il "*Regolamento per la stipula e il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali*";
- che Unionbirrai ha per scopo il coordinamento, la tutela, la promozione, la salvaguardia e la rappresentanza collettiva dei Piccoli Birrifici Indipendenti Italiani associati, lo sviluppo della cultura birraria nonché ogni relativa attività di ricerca, di istruzione, di formazione professionale e culturale di alta specializzazione e perfezionamento, propria e/o concordata con Enti ed istituzioni pubbliche o private;
- che il Dipartimento ha interesse nello sviluppo del settore brassicolo dal punto di vista scientifico e tecnologico;

Tutto quanto esposto in premessa è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 1 Ambito e principi dell'intesa.

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista le parti si impegnano a stipulare uno o più accordi finalizzati alla collaborazione sinergica in termini di risorse umane e strumentali per lo sviluppo del settore birrario in Sicilia.

Le Parti dichiarano di condividere i seguenti ambiti entro i quali il negoziato sarà condotto:

1. ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito della filiera di produzione della birra artigianale in Sicilia;



2. promozione della cultura imprenditoriale nel settore birrario;
3. sviluppo e promozione dei processi di analisi della qualità dei prodotti della filiera brassicola siciliana;
4. promozione della cultura brassicola e dei principi del bere bene e consapevole tra i consumatori.

Articolo 2 – Condizioni economiche.

Il presente atto non comporta alcun onere economico per le Parti in un'ottica di una proficua collaborazione scientifica e promozione della cultura del settore brassicolo.

Articolo 3 – Referente.

Ciascuna delle Parti indica un Referente del Protocollo d'Intesa. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente Protocollo di Intesa e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività concordate.

Il Referente del Dipartimento "SAAF" è il Prof. Aldo Todaro, *e-mail* aldo.todaro@unipa.it.

Il Referente di Unionbirrai è il Dott. Simone Monetti, Segretario Nazionale, coadiuvato a livello locale dai Referenti regionali per la Sicilia Fausto Lentini per quanto riguarda i birrifici associati e Massimo Galli Referente per il gruppo Unionbirrai Beer Tasters, *e-mail* monetti@unionbirrai.it.

Articolo 4 - Stipula accordo attuativo.

Le Parti si propongono di pervenire alla stipula di uno o più accordi attuativi.

Articolo 5 – Comunicazioni.

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

se al Dipartimento: dipartimento.saaf@cert.unipa.it

se a Unionbirrai: monetti@unionbirrai.it;

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Articolo 6 – Efficacia.

Il presente Protocollo d'Intesa è finalizzato a consentire alle Parti di procedere ad un negoziato nei termini ed alle condizioni sopra indicate e non determina fra esse alcun vincolo di natura contrattuale.

Articolo 7 – Decorrenza, durata, recesso e risoluzione. Modifiche contrattuali.

Il presente accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti se contestuale, ovvero, in caso di firme differite, dalla data dell'ultima sottoscrizione. La durata è convenuta in anni 3 (tre) e non è tacitamente rinnovabile. Eventuali proroghe, potranno essere concordate per iscritto a mezzo scambio di note trasmesse a mezzo PEC tra le parti.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 30 giorni.



Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC. L'accordo potrà anche essere risolto consensualmente.

L'eventuale scioglimento anticipato rispetto la scadenza prevista non produce effetti sulla parte del rapporto già eseguito o ancora in esecuzione e potrà produrre effetti solo per l'avvenire.

Qualsiasi modifica contrattuale dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

Articolo 8 – Tutela della salute e sicurezza. Coperture assicurative.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative prescritte dalla legge in favore del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 29 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura di provenienza.

Articolo 9- Trattamento dei dati personali.

In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente Protocollo, il Dipartimento "SAAF" e Unionbirrai, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 10 – Disciplina delle controversie.

Le Parti si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione amichevole in caso di controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla cessazione del presente accordo.

Qualora non si possa ricomporre in via stragiudiziale, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Palermo.

Articolo 11 – Registrazione

Il presente Protocollo d'intesa, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico di Unionbirrai.

Articolo 12 – Norme applicabili.



**Università
degli Studi
di Palermo**

**DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI e FORESTALI**

Il Direttore – Prof. Tiziano Caruso

SAAF
DIPARTIMENTO
SCIENZE
AGRARIE
ALIMENTARI
FORESTALI

Il presente accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dai precedenti articoli riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore del Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF)

Prof. Tiziano Caruso

Il Legale Rappresentante della Unionbirrai

Dott. Vittorio Ferraris

Associazione UNIONBIRRAI
Piazza Caiazzo, 3
20124 Milano
C.F. 93035360192
P. IVA 10090230961

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO N. 16 DEL

17.11.2023